

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) n. 250/2009 DELLA COMMISSIONE

del 11 marzo 2009

**che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 <sup>(2)</sup> ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità. Per motivi di chiarezza e di razionalizzazione tale regolamento è stato sottoposto a rifusione, apportando considerevoli modifiche a diverse disposizioni.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese <sup>(4)</sup> devono essere emendati per tener conto di tali modifiche.
- (3) È necessario definire le caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese allo scopo di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri.
- (4) È altresì necessario specificare il formato tecnico e la procedura per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese di cui agli allegati I-IX del regolamento (CE)

n. 295/2008, al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri, di ridurre il rischio di errori nella loro trasmissione e di accrescere la rapidità con cui i dati raccolti possono essere elaborati e messi a disposizione degli utenti.

- (5) È necessario inoltre specificare le prescrizioni per la duplice trasmissione per l'anno di riferimento 2008 di statistiche strutturali sulle imprese secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2.
- (6) In forza dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 295/2008 durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati di detto regolamento.
- (7) Alcuni Stati membri hanno chiesto la concessione di deroghe durante i periodi transitori con riguardo a talune disposizioni degli allegati I, II, III, VIII e IX del regolamento (CE) n. 295/2008, allo scopo di introdurre i necessari sistemi di rilevazione di dati o di adeguare quelli esistenti in modo da assicurare che entro la fine del periodo transitorio le prescrizioni di tale regolamento siano soddisfatte.
- (8) La concessione di tali deroghe appare giustificata in quanto le richieste degli Stati membri si basano su un bisogno legittimo di adeguare ulteriormente i propri sistemi di rilevazione.

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.

- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

